

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

Sezione I - Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA

Società Cooperativa

Sede Legale: 20048 Carate Brianza (MI) - Via Cusani, 6

Codice ABI: 08440-0

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 2707

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Capitale Sociale al 31/12/2008 - Euro 1.779.720,96

Riserva Legale al 31/12/2008 - Euro 186.132.011,51

Sito Internet: www.bcccarate.it

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Con il contratto di prestito chirografario una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all'abitazione, etc.

Principali rischi (generici e specifici)

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso interesse, commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

- Importo Minimo 5.000,00 Euro
- Importo massimo 50.000,00 Euro (con garanzia Sinvest), 100.000,00 Euro (con garanzia Confidi Milano)

Garanzie richieste: fideiussione 50% dell'importo erogato rilasciata da Sinvest o Confidi Milano

- Durata da 19 a 60mesi
di cui Pre-ammortamento massimo 15 mesi

Tasso: Parametro di indicizzazione **Euribor** media 3 mesi (base 360) arrotondato per eccesso allo 0,125 più vicino + spread (si intende per spread il valore in aumento che la banca può applicare con un massimo di 1,75 p.p.).

La variazione tassi è trimestrale e la media del mese precedente l'inizio del trimestre costituisce il tasso del trimestre successivo.

- Modalità di calcolo degli interessi: capitale residuo moltiplicato per l'effettivo numero di giorni di utilizzo, diviso per 365 (divisore dell'anno civile)
- Interesse di mora Maggiorazione del tasso convenuto di Punti 2
- Compenso per estinzione anticipata Nessuna
- Spese per comunicazione 1 Euro

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

- Spese istruttoria pratica				Nessuna
- Bollo sull'importo dell'effetto a garanzia				
- Per finanziamenti con durata oltre 18 mesi				0,1‰
- Imposta sostitutiva:				-
Per altre destinazioni	0,250 % su importo erogato			
- Spese registrazione del contratto	- oltre 18 mesi		Eur	4,13
- Spesa invio comunicazioni trasparenza				
- per spedizione			Eur	1,50

Sviluppo di un piano di ammortamento mutuo a rata costante e interessi posticipati

Importo mutuo	Euro	10.000,00	
Tasso annuo		3,750%	***concorre al calcolo del TAEG
Numero rate		20	
Periodicità rate		Mensili	
Spese istruttoria 0%	Euro	0,00	***concorre al calcolo del TAEG
Spesa comunicazione	Euro	1,00	***concorre al calcolo del TAEG
Imposta sostitutiva 0,25%	Euro	25,00	

*****T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) 4,360%**

Num. Rata	Importo rata	Quota Capitale	Importo Interessi	Debito Residuo	Debito Estinto
1	516,62	484,77	31,85	9.515,23	484,77
2	516,62	487,29	29,33	9.027,94	972,06
3	516,62	487,87	28,75	8.540,07	1.459,93
4	516,62	490,30	26,32	8.049,77	1.950,23
5	516,62	490,98	25,64	7.558,79	2.441,21
6	516,62	492,55	24,07	7.066,24	2.933,76
7	516,62	494,84	21,78	6.571,40	3.428,60
8	516,62	495,69	20,93	6.075,71	3.924,29
9	516,62	497,89	18,73	5.577,82	4.422,18
10	516,62	498,86	17,76	5.078,96	4.921,04
11	516,62	500,44	16,18	4.578,52	5.421,48
12	516,62	503,45	13,17	4.075,07	5.924,93
13	516,62	503,64	12,98	3.571,43	6.428,57
14	516,62	505,61	11,01	3.065,82	6.934,18
15	516,62	506,86	9,76	2.558,96	7.441,04
16	516,62	508,73	7,89	2.050,23	7.949,77
17	516,62	510,09	6,53	1.540,14	8.459,86
18	516,62	511,71	4,91	1.028,43	8.971,57
19	516,62	513,45	3,17	514,98	9.485,02
20	516,62	514,98	1,64	0,00	10.000,00
Totale	10.332,40	10.000,00	332,40	0,00	10.000,00

Sezione IV Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

Il rapporto di mutuo chirografario è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo.

Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta -ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca.

Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull'importo non pagato alle relative scadenze, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Estinzione anticipata del finanziamento - Con il consenso della banca, il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca medesima il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso. Inoltre la banca ha la facoltà di esigere un compenso calcolato sul capitale residuo.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso) la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Voce	Definizione
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

Ammortamento	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate